SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 25

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

94A0541

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. 76.

Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 883 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 11 novembre 1993 sull'embargo nei confronti della Libia, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti i regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati in data 29 novembre 1993 dal Consiglio dell'Unione europea ed il regolamento n. 3541 approvato il 7 dicembre 1992 dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprietà e dei relativi redditi, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni della Libia o da una impresa libica.

2. È vietato porre a disposizione del Governo, delle pubbliche amministrazioni della Libia o di una impresa libica fondi o risorse finanziarie.

3. Per impresa libica si intende qualsiasi impresa commerciale, industriale o di gestione di servizi di pubblica utilità, ovunque situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente o indirettamente:

a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia;

b) ovvero da qualunque «entità», ovunque situata o organizzata, posseduta o controllata dal Governo libico o da pubbliche amministrazioni libiche;

c) ovvero da qualunque persona che agisca per conto del Governo libico o di pubbliche amministrazioni libiche, o per conto di qualunque «entità» di cui alla lettera *b)*.

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio III, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti libici nel caso di imprese di cui al comma 3.

5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas naturale ed i prodotti da esso derivati, o di prodotti e di beni agricoli, che traggono la loro origine dalla Libia e che sono esportati da quel Paese successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti bancari separati ed esclusivamente destinati a tale scopo.

6. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma.

Art. 2.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed ai due regolamenti n. 3274 e n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea approvati in data 29 novembre 1993.

2. Le garanzie e le controgaranzie, a qualunque titolo connesse con le transazioni rese inesigibili dalle misure restrittive stabilite con il presente decreto e con il regolamento n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea del 29 novembre 1993, sono estinte a decorrere dalla data in cui le garanzie potrebbero essere fatte valere. Devono considerarsi anche definitivamente estinte le garanzie e le controgaranzie finanziarie cui si applica il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992 relativo all'Iraq.

3. Nei confronti dei soggetti che in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui all'articolo 1, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei due regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati dal Consiglio dell'Unione europea in data 29 novembre 1993, nonché alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 3.

1. Deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, possono essere disposte, su richiesta degli interessati e a tutela di interessi italiani sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuati sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili o di seguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attività in favore di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto.

3. L'interessato dovrà dare preventiva comunicazione ai Ministeri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero di ogni cambiamento concernente gli assetti proprietari, che non rientri fra quelli vietati, nonché di ogni modifica della composizione degli organi amministrativi.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto, riguardanti i divieti e le sanzioni nei confronti della Libia, cesseranno di avere efficacia alla data in cui le misure stabilite dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 883 dell'11 novembre 1993 verranno sospese o revocate.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*
GALLO, *Ministro delle finanze*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0092

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1994, n. 77.

Interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di luglio 1994 si svolgerà nella città di Napoli il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso ad interventi indifferibili di sistemazione urbana e di manutenzione e arredo stradale nel territorio della città di Napoli, al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, delle finanze e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, nella quale si

svolgerà il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1994.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994, a valere sulla somma destinata alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Il relativo importo è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

GALLO, *Ministro delle finanze*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0095

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 gennaio 1994.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Osilo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Paolo Pinna è stato eletto consigliere del comune di Osilo (Sassari) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato sindaco in data 25 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere, successivamente revocato, perchè indiziato del reato di cui all'art. 323 del codice penale;

Visto, altresì, che il sig. Paolo Pinna è indagato per i reati di truffa aggravata e continuata, falso ideologico ed abuso d'ufficio;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che la permanenza del sig. Paolo Pinna nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Paolo Pinna dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Osilo (Sassari);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Paolo Pinna è rimosso dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Osilo (Sassari).

Roma, 26 gennaio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Paolo Pinna è stato eletto consigliere del comune di Osilo (Sassari) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, e, successivamente, è stato nominato sindaco in data 25 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, successivamente revocato, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p.

In particolare il sig. Paolo Pinna, abusando del proprio ufficio, ha commesso irregolarità in sede di rilascio di concessioni edilizie e per tale episodio è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero competente.

Inoltre, a carico del predetto amministratore è stato emesso un avviso di garanzia per i reati di truffa aggravata e continuata, falso ideologico, ed abuso d'ufficio in relazione all'esecuzione di lavori, dell'ammontare di alcuni miliardi di lire, per il recupero del locale centro storico.

Da tale vicenda si intravedono intrecci di interessi e di collegamenti di tipo criminoso che appaiono sintomatici dell'esistenza di una sorta di «comitato di affari», volto e finalizzato a perseguire illeciti profitti, tramite una gestione spregiudicata della cosa pubblica.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte.

La permanenza, inoltre, del sig. Paolo Pinna nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Osilo con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Ed, invero, gli avvenimenti sopra esposti hanno determinato notevole apprensione sia nell'opinione pubblica, come documentato da esposti, che in seno al consiglio comunale, culminata con la presentazione delle dimissioni da parte di un consigliere intese a denunciare lo stato di disagio esistente nel suddetto consesso.

Il prefetto di Sassari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche dallo stesso ricoperte.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Paolo Pinna dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Osilo, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Osilo (Sassari).

Roma, 18 gennaio 1994

Il direttore generale: SORGI

94A0642

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 gennaio 1994.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per l'anno scolastico 1993-94.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, contenente disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza media;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, con la quale è stata prorogata la validità delle disposizioni di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, concernenti, rispettivamente, la sperimentazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche e la validità dei relativi diplomi finali;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1994, n. 18, contenente norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado;

Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nei corsi sperimentali predetti;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1.

Validità e corrispondenza dei diplomi

1. I diplomi di maturità e di licenza linguistica, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi di maturità magistrale e di maturità artistica, conseguiti al termine di corsi sperimentali quinquennali, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto di esame saranno indicati gli istituti presso i quali si svolgeranno esami di maturità e di licenza linguistica, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 2

Commissioni giudicatrici

1. Per gli esami di cui al precedente art. 1, si costituiscono di norma commissioni giudicatrici per i medesimi indirizzi di ciascun istituto o gruppo di istituti possibilmente di una medesima sede.

2. Ogni commissione è formata da un presidente, da quattro commissari esterni e da quanti commissari interni occorrono in rappresentanza di ciascun indirizzo o di ciascuna classe. Un unico docente può rappresentare più indirizzi o più classi. Nel caso di classi con più indirizzi il numero dei commissari interni non deve superare il numero delle classi.

3. Annualmente le commissioni sono nominate dal Ministro con proprio provvedimento. Le eventuali sostituzioni sono disposte dai competenti provveditori agli studi secondo le disposizioni vigenti per gli esami di maturità dei corsi ordinari.

4. Per far fronte alle esigenze del colloquio, il presidente della commissione provvede alla nomina di membri aggregati a pieno titolo, ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi, per le discipline oggetto della seconda prova scritta e per le materie oggetto del colloquio che saranno indicate nel decreto di cui al precedente art. 1, terzo comma. Inoltre egli provvede alla nomina di altri membri aggregati a pieno titolo, qualora la commissione lo ritenga strettamente necessario, al fine di garantire lo svolgimento del colloquio, come previsto dal successivo art. 4, settimo comma, del presente decreto. Non si provvede a tale nomina nel caso di discipline che prevedono soltanto prove pratiche, ad eccezione delle prove di strumento previste per il conseguimento della maturità artistica ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica. Il presidente dovrà procedere, inoltre, sempre se strettamente necessario, alla nomina di membri aggregati non a pieno titolo, per i casi previsti dai commi 9 e 12 del medesimo art. 4.

5. Tali nomine vengono disposte semprechè non vi siano commissari di nomina ministeriale, compresi il presidente e i rappresentanti di classe e di indirizzo, che possano far fronte alle esigenze anzidette, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio. La nomina dei commissari aggregati, solo eccezionalmente ed in caso di assoluta necessità, può cadere su docenti appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ma non alla stessa classe o allo stesso indirizzo. Per la nomina dei membri aggregati si fa comunque rinvio alla disciplina prevista dalla apposita ordinanza per gli esami di maturità dei corsi ordinari.

6. In ogni caso la commissione deve essere composta dal presidente e da cinque commissari.

7. Le commissioni si insediano, per gli adempimenti sotto menzionati, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8,30 presso l'istituto sede principale cui la commissione è stata assegnata.

8. La riunione preliminare e le successive, per un massimo di tre giorni tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali, saranno dedicate dalle commissioni, in particolare, alla approfondita conoscenza dei progetti sperimentali attuati nelle classi per le quali si svolge l'esame, in modo da garantire al colloquio una stretta attinenza con i programmi sperimentali stessi. Pertanto le commissioni procederanno puntualmente ai seguenti adempimenti:

esame dei programmi svolti e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe, compresi eventuali lavori elaborati dai singoli alunni, nonché di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno;

esame, da effettuare con particolare attenzione, della relazione informativa, presentata da ogni consiglio di classe, sul contenuto e i risultati della sperimentazione attuata;

colloquio, se possibile, con i presidi e i consigli di classe, finalizzato alla conoscenza del progetto sperimentale attuato nella classe.

9. I verbali dei lavori della commissione devono presentare esatta menzione di tali adempimenti e contenere anche una prima ampia e circostanziata valutazione degli elementi raccolti, dei quali tenere conto nel corso degli esami e nella formulazione del giudizio finale.

Art. 3.

Ammissione agli esami

1. Sostengono gli esami di maturità gli alunni interni delle ultime classi dei corsi sperimentali, che vi siano ammessi dai rispettivi consigli di classe. Il giudizio di ammissione è formulato dai consigli di classe secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza concernente gli esami di maturità dei corsi ordinari.

2. Per gli alunni frequentanti le penultime classi dei corsi sperimentali si applicano le disposizioni sull'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) e il recupero (art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 277 e art. 44 regio decreto 4 maggio 1925, n. 653). Detti alunni sostengono gli esami, sulla base dei programmi oggetto di sperimentazione, sulle materie dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto del colloquio né della seconda prova scritta.

3. I candidati privatisti non possono essere ammessi a sostenere esami di maturità negli istituti ove tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazioni che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazioni), con le seguenti eccezioni:

abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di maturità e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

chiedano di sostenere gli esami di maturità presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In questo caso essi sosterranno gli esami di maturità sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973.

Art. 4.

Prove di esame

1. Per gli esami di maturità, a conclusione dei corsi sperimentali, si applicano, salvo le modifiche e gli adattamenti di cui ai seguenti commi, le disposizioni dettate dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, citata nelle premesse.

2. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

3. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra i quattro che vengono proposti per le rispettive maturità relative ai corsi ordinari.

4. La seconda prova scritta, che per la maturità tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scritto-grafica o scritto-grafica-pratica, consiste nello svolgimento di uno o più temi, ovvero nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema, che può avere carattere pluridisciplinare, verte sulle materie che saranno indicate con il decreto di cui al precedente art. 1, terzo comma.

5. La seconda prova scritta, per le maturità richiamate nelle note in calce alla tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1, si svolge secondo le modalità illustrate nelle note medesime. Per quanto riguarda la licenza linguistica, la seconda prova scritta consiste in una composizione o in una prova di comprensione e produzione nella lingua scelta dal candidato.

6. Il colloquio ha inizio con la discussione sugli argomenti che nell'ultimo anno di corso sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei candidati in attività di ricerca svolte sia singolarmente sia dall'intera classe. Tali argomenti devono essere indicati, ed eventualmente documentati, dal consiglio di classe in apposita relazione, che deve essere presentata alla commissione nella seduta preliminare.

7. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro indicate nel decreto di cui al precedente art. 1 e si estende ai contenuti relativi a discipline dell'ultimo anno, sia comuni che di indirizzo, che abbiano un organico collegamento con gli argomenti approfonditi nelle ricerche degli alunni. Esso deve comprendere anche la discussione sugli elaborati.

8. Per la maturità artistica ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica, il candidato deve comunque sostenere la prova pratica di strumento. In considerazione della specificità di tale sperimentazione e della natura della prova di strumento, tale prova dovrà precedere il colloquio e svolgersi secondo l'ordinamento di conservatorio.

9. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studio dei corsi ordinari (ad esempio, prosecuzione della lingua straniera).

10. Per i candidati di cui al precedente art. 3, commi secondo e terzo, l'esame deve accertare anche la preparazione sulle materie dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto del colloquio né della seconda prova scritta.

11. Per i soli candidati privatisti dell'indirizzo linguistico, l'accertamento dovrà essere effettuato anche sulle materie o parti di esse previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1973, non comprese nei piani di studio relativi ai titoli posseduti.

12. Gli accertamenti di cui ai commi 10 e 11 avvengono in sede di prove orali integrative.

13. Nelle commissioni con pluralità di indirizzi hanno titolo a condurre il colloquio per ciascun indirizzo, oltre al presidente e ai commissari di nomina ministeriale, i membri aggregati nominati ai sensi del quarto comma dell'art. 2 per discipline previste dall'indirizzo seguito dal candidato.

14. Giornalmente devono essere convocati per il colloquio non meno di quattro candidati.

Art. 5.

Giudizio di maturità

1. Alla formulazione del giudizio di maturità partecipano, oltre al presidente, i commissari di nomina ministeriale e i membri aggregati a pieno titolo che, ai sensi del tredicesimo comma del precedente art. 4, hanno titolo a condurre il colloquio.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 6.

Prove d'esame

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento (c.d. parziali) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 1, terzo comma, e sui relativi programmi di insegnamento. Qualora le discipline siano interessate a progetti sperimentali, le prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.

2. Negli istituti di cui al presente titolo le commissioni si insediano, per gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 18/1994, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8,30 e proseguono i lavori per non più di due giorni prima della correzione delle prove scritte, per il puntuale esame dei programmi oggetto di sperimentazione e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe ed eventualmente dai singoli candidati. Per i progetti coordinati a livello nazionale (c.d. assistiti) le commissioni hanno a disposizione non più di tre giorni per l'esame dei programmi oggetto di sperimentazione e della documentazione didattica.

3. Nei predetti istituti i candidati privatisti, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

4. Negli istituti che attuano iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974, ma non compresi nelle tabelle allegate al decreto ministeriale di cui al precedente art. 1, gli esami di maturità si svolgono secondo il calendario e le modalità previste per le classi ordinarie e sui programmi oggetto di sperimentazione relativi a materie di esame.

5. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici del piano stesso.

6. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studi ordinario (ad esempio prosecuzione della lingua straniera nei licei classici). Il docente di tale materia può essere designato rappresentante di classe se tutti gli alunni della classe stessa hanno seguito l'insegnamento della materia oggetto di sperimentazione.

Art. 7.

Esami di maturità di «Progetto 92»

a) *Condizioni per l'ammissione.*

1. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal consiglio di classe, faranno svolgere agli alunni una serie di prove strutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove, che potranno essere anche interdisciplinari, devono essere realizzate sia per l'area comune che per l'area di indirizzo.

2. Il consiglio di classe, nel formulare il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di maturità, dovrà valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie, in relazione agli specifici obiettivi formativi del settore, tenendo conto, a tale fine, anche dei risultati delle prove strutturate di cui al precedente comma, nonché della assiduità nella frequenza intesa come elemento essenziale della crescita formativa. Le attività di stage in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono ugualmente oggetto di valutazione.

b) *Svolgimento dell'esame.*

3. La seconda prova, finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali, sarà a carattere pluridisciplinare, relativamente a materie dell'area di indirizzo, e può consistere anche nella soluzione di un caso pratico.

4. Il colloquio verte essenzialmente sugli argomenti che sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte del candidato in attività di ricerca, attinenti agli aspetti caratterizzanti del profilo professionale e legati alle attitudini, alle esperienze e agli interessi del candidato stesso. Tale lavoro si concretizza in una tesina che il consiglio di classe valuta, con giudizio scritto articolato, in sede di scrutinio di ammissione e presenta alla commissione.

5. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro indicate nel decreto di cui al precedente art. 1.

6. In considerazione della specificità del curricolo formativo, non sono ammessi agli esami di maturità nei corsi post-qualifica di «Progetto 92» candidati privatisti.

Titolo III

Art. 8.

Diploma di maturità

1. Ai candidati che sostengono esami di maturità negli istituti che attuano sperimentazioni di ordinamento e struttura, secondo le modalità previste dal titolo I, vengono rilasciati diplomi secondo il particolare modello allegato. Il diploma di maturità sperimentale ha il medesimo valore di quello cui è dichiarato corrispondente ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

2. Ai candidati che sostengono esami di maturità secondo le modalità contenute nel titolo II del presente decreto verranno rilasciati diplomi di maturità in base al modello previsto per i corsi ordinari. Solo per alcuni istituti espressamente indicati nella apposita tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1, è previsto il rilascio del particolare modello sperimentale, in considerazione della tipologia dell'istituzione scolastica ove è attuata la sperimentazione.

3. I diplomi, rilasciati dagli istituti che attuano la sperimentazione di solo ordinamento potranno essere integrati da un attestato rilasciato dal preside dell'istituto che documenti la specificità del curriculo seguito nonché quella della seconda prova scritta per le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il Piano nazionale per l'informatica. Nel caso che il candidato sostenga l'esame su una materia aggiunta, di cui al nono comma dell'art. 4 e al sesto comma dell'art. 6 del presente decreto, dovrà esserne fatta specifica menzione.

Art. 9.

Rinvio

1. Per il diario, per lo svolgimento delle prove di esame e delle relative operazioni, per la designazione dei commissari rappresentanti dei singoli indirizzi o delle singole classi e per ogni altro adempimento non disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni vigenti per gli esami di maturità relativi ai corsi ordinari.

2. Gli esami terminali per la sezione ad opzione internazionale ad indirizzo linguistico, funzionante presso l'educandato femminile SS. Annunziata di Firenze, saranno regolati con apposito decreto ministeriale.

Roma, 25 gennaio 1994

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

____
(denominazione della scuola)

"______________________" di ______________________
(sede)

ANNO SCOLASTICO 19...... - 19......

DIPLOMA

DI MATURITÀ

conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo:

(1) ______________________________

Rilasciato ai sensi del D.M. (2) ______________________________

CORRISPONDENTE AL DIPLOMA DI MATURITÀ

____
(art. 4 del D.P.R. 31-5-1974 n. 419)

Conseguito da: ______________________________

Nat.... *a* ______________ *Prov. di* ______________

con il seguente voto ______________________ sessantesimi
(in lettere)

______________ *addì* ______________ *19*.............. (3)

Bollo a secco

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

N. 0000000

(1) Indicare l'indirizzo, la specializzazione o la sezione se trattasi di maturità del settore dell'istruzione artistica. I diplomi corrispondenti a quelli di maturità magistrale e di maturità artistica sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e pertanto, validi per la iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

(2) Indicare il decreto ministeriale con il quale è stata dichiarata la corrispondenza.

(3) La data deve essere quella dell'effettivo rilascio del diploma.

AVVERTENZE

Il presente diploma di maturità ha il medesimo valore di quello cui è dichiarato corrispondente ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.

Consegnato il ....

N. .... *del Registro dei diplomi.*

94A0634

ORDINANZA 25 gennaio 1994.

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e di secondo grado - anno scolastico 1993-94.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la propria ordinanza in data 19 dicembre 1992, n. 359;

Ritenuta la necessità di alcune modifiche alla predetta ordinanza;

Ordina:

L'ordinanza n. 359 del 19 dicembre 1992, con le successive integrazioni, è confermata per l'anno scolastico 1993-94 con le seguenti modifiche.

A) Nel preambolo, il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503 è sostituito con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, relativo all'approvazione dei programmi didattici per la scuola primaria, i decreti ministeriali 15 aprile 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973, 21 maggio 1974 e 3 maggio 1975, relativi alle materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica, dell'esame di maturità professionale, sono sostituiti con il decreto ministeriale 17 maggio 1991, n. 131, e sono, altresì, aggiunti:

la circolare ministeriale n. 1 del 4 gennaio 1988, relativa alla continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap;

il decreto ministeriale 16 novembre 1992, riguardante la continuità educativa;

la circolare ministeriale 16 novembre 1992 di pari oggetto.

B) Il primo periodo del comma 13 dell'art. 9 è così modificato: In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977.

Il comma 24 dell'art. 9 è così integrato: L'eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974 dovrà svolgersi in giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al precedente comma.

C) L'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 10 è così modificato: tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

D) Il titolo VII è sostituito integralmente come segue, conservando la stessa numerazione degli articoli prevista dalla ordinanza n. 359/1992.

Titolo VII

ESAMI DI MATURITÀ, DI LICENZA LINGUISTICA, DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DEL GRADO PREPARATORIO

Art. 33.

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico.

Art. 34.

Requisiti di ammissione per gli alunni interni. Abbreviazioni

1. In relazione all'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e all'art. 2 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, possono sostenere gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e che siano stati ammessi nel relativo scrutinio finale.

2. Gli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alle penultime classi di istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunni interni prima del 15 marzo, possono essere ammessi a sostenere gli esami di maturità nei seguenti casi:

a) per merito, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, quando, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Gli interessati, anche quelli di scuola pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono l'esame presso l'istituto da essi frequentato;

b) per obblighi di leva, ai sensi della medesima norma, quando comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che sono tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine di studi, tipo ed indirizzo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale;

c) per recupero, quando sia trascorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore, a norma del terzo comma dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale. Gli alunni degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine, tipo e indirizzo.

3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, ove non usufruiscano dell'abbreviazione per merito per non aver riportato la votazione prescritta, potranno ugualmente sostenere gli esami purchè soggetti ad obblighi di leva o per recupero.

In tal caso, limitatamente agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, i presidi rimettono le relative istanze debitamente documentate al competente provveditore agli studi, il quale assegna i candidati a istituti statali della provincia, dandone comunicazione agli interessati.

4. Gli alunni dei licei linguistici legalmente riconosciuti che usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o del recupero sostengono gli esami in uno dei cinque licei riconosciuti per legge indicati nel successivo art. 37.

5. Gli alunni interni che, avendone titolo (compimento del diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione della prima prova scritta), intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, devono aver cessato dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo.

Art. 35.

Requisiti di ammissione per i candidati privatisti

1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 marzo 1970, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità i candidati privatisti che si trovino in entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione della prima prova scritta;

b) siano in possesso del diploma di licenza media (o di altro titolo ad esso equipollente o superiore) che, in conformità al divieto di sostenere due diversi esami nella stessa sessione, deve risultare conseguito da almeno un anno.

2. Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media o del diploma di qualifica.

3. Ai sensi dell'art. 46 del regio decreto n. 653 coloro che abbiano compiuto o che compiono, nell'anno in corso, ventitré anni di età sono dispensati dall'obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. Per i candidati, che hanno seguito studi all'estero si fa riferimento all'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

5. Devono inoltre intendersi abrogate le norme speciali preesistenti, secondo le quali non era consentita l'ammissione di candidati privatisti agli esami di maturità degli istituti tecnici agrari, industriali, femminili e per il turismo.

6. Non sono ammessi agli esami di maturità i candidati che abbiano sostenuto nella stessa sessione estiva qualsiasi altro tipo di esame.

Art. 36.

Termine di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio è fissato al 10 febbraio 1994, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti.

2. Gli alunni interni che, avendone titolo, intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, ai sensi dell'art. 15 regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono ugualmente presentare domanda di iscrizione agli esami di maturità entro il termine del 10 febbraio.

3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate a un solo istituto.

4. Qualora, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda, pena l'annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

5. Eventuali domande tardive dei candidati privatisti possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi e documentate ragioni che ne giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il 31 marzo; successivamente a tale data, le eventuali domande devono essere respinte. I provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati se la loro domanda è stata accettata o respinta, a seconda se ricorrano o meno le condizioni per poterle accettare. Successivamente all'approvazione delle proposte delle configurazioni delle commissioni da parte del Ministero, i provveditori agli studi faranno conoscere ai candidati privatisti, le cui domande sono state precedentemente accettate, l'istituto e la commissione cui sono stati assegnati.

6. Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate al capo di istituto il quale, ove le accolga, ne da comunicazione oltre che all'interessato, al provveditore agli studi. Quest'ultimo procederà alla relativa comunicazione, via terminale, al sistema informativo nei termini e con le modalità indicate.

Art. 37.

Sedi degli esami - Privatisti

1. Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

3. Per i candidati privatisti, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali.

4. Qualora il numero delle domande presentate da candidati privatisti sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti provveditori agli studi. Tale nuova assegnazione di domande deve essere comunicata agli interessati con congruo anticipo rispetto all'inizio della prima prova scritta degli esami di maturità.

5. Ad ogni commissione sono normalmente assegnati non più di ottanta candidati, dei quali, di regola, non più di un quarto privatisti.

6. Sono sedi di esami di licenza linguistica, sia per gli alunni interni che per i candidati privatisti, i sottoelencati istituti riconosciuti per legge e, limitatamente ai propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero:

a) civica scuola superiore femminile «Alessandro Manzoni» di Milano;

b) civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» di Genova;

c) istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano;

d) liceo linguistico femminile «S. Caterina da Siena» di Venezia Mestre;

e) liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo.

7. Di regola possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte, sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, abbinati a commissione costituita per altro istituto, sede principale di esame. Gli istituti professionali statali sono sempre sede di esame, indipendentemente dal numero dei candidati.

8. Per la maturità di arte applicata possono essere sedi aggiunte di esame gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a quindici. Sono comunque sedi aggiunte di esame, indipendentemente dal numero dei candidati, gli istituti per i quali si renda necessario utilizzare laboratori non esistenti nell'istituto sede principale di esame.

9. Il provveditore agli studi, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove scritte, nonché delle prove integrative e del colloquio fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni giudicatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate soltanto nella sessione suppletiva.

Art. 38.

Disposizioni particolari per le scuole magistrali

1. Per le scuole magistrali convenzionate il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'esame di abilitazione è fissato al 30 gennaio.

2. Il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (allegato «C»), è fissato alla data del 30 gennaio, sia per le scuole magistrali statali, sia per le scuole magistrali convenzionate.

3. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere presentata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale competente, entro il 30 gennaio; la precitata domanda deve essere corredata da certificazione, in carta semplice, rilasciata dalla scuola, attestante il superamento delle prove culturali e l'anno scolastico in cui furono sostenute le citate prove culturali. Eventuali domande tardive possono essere presentate alla Direzione generale competente entro il termine del 31 marzo in caso di gravi e documentate ragioni che ne giustificano il ritardo.

4. Il diploma di abilitazione sarà in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali dopo che alla scuola stessa sarà stato comunicato l'esito della predetta prova.

5. Sono ammessi alla prima sessione degli esami di abilitazione:

a) gli alunni che abbiano riportato nello scrutinio finale una media di voti in tutte le materie non inferiore a 5/10 e non meno di 6 in condotta. Qualora queste condizioni non sussistano, gli alunni sono ammessi a sostenere gli esami soltanto nella sessione autunnale;

b) i candidati che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore.

6. I candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva un esame di maturità potranno chiedere di essere ammessi, nella sessione autunnale, agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, presentando domanda entro il 23 agosto.

7. I candidati privatisti che devono sostenere la sola prova di lezione pratica e che partecipano agli esami di maturità nell'unica sessione annuale potranno, entro la stessa data del 23 agosto, chiedere di sostenere la suddetta prova pratica nella seconda sessione.

8. Nei casi predetti gli interessati dovranno giustificare la mancata presentazione della domanda di ammissione agli esami della prima sessione con idoneo documento rilasciato dalla scuola presso la quale hanno sostenuto gli esami di maturità.

9. I candidati privatisti possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate, ai sensi dell'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione.

10. Al limite di ottanta candidati, fissato nel precedente art. 37, non sono sottoposte le scuole magistrali convenzionate per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 10 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984.

Art. 39.

Candidati detenuti

1. Le domande di iscrizione agli esami di maturità dei candidati detenuti, devono essere presentate al competente provveditore agli studi, entro il 10 febbraio 1994, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia.

2. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

Art. 40.

Diario delle operazioni e delle prove

1. Le operazioni e gli esami di cui al presente titolo si svolgono secondo il seguente diario:

giudizio del consiglio di classe: nei termini previsti dalle disposizioni concernenti il calendario scolastico;

insediamento della commissione giudicatrice e *riunione preliminare*: due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, ore 8,30, presso l'istituto sede principale a cui la commissione è stata assegnata, per gli adempimenti previsti dall'art. 46 dalla presente ordinanza e dalla circolare riguardante le indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e delle commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturità;

al fine di fornire i necessari chiarimenti e gli orientamenti generali sulla regolare funzionalità delle operazioni delle commissioni, con particolare riferimento alla necessità dell'adozione di criteri di valutazione omogenei, i presidenti delle medesime commissioni verranno riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di maturità, dal competente provveditore agli studi dopo l'insediamento delle commissioni e senza interferire con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni dovranno essere esaurite prima dell'inizio della correzione degli elaborati della prima prova scritta;

prima prova scritta: il giorno indicato dal calendario scolastico, ore 8,30. Durata della prova: sei ore;

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica-pratica: il giorno successivo alla prima prova scritta, ore 8,30; la durata della prova è indicata in calce al tema. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata in calce al tema; per la maturità di arte applicata la seconda prova si svolge in non meno di tre ore e in non più di cinque giorni; qualora lo svolgimento di detta prova coincida con un sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno;

revisione, valutazione degli elaborati, scrutini, giudizio di maturità e atti conclusivi degli esami: ciascuna commissione può impiegare al massimo otto giorni, esclusi dal computo i giorni festivi. La valutazione degli elaborati è effettuata collegialmente. Le operazioni di revisione e valutazione sono effettuate secondo criteri organizzativi stabiliti dalle commissioni stesse.

Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione potrà completare, ove necessario, l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare.

2. Le prove orali integrative o i colloqui hanno inizio al termine della revisione e valutazione degli elaborati delle prove scritte.

3. Il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente, in base a sorteggio, per le prove orali integrative e per le eventuali dimostrazioni pratiche, è stabilito dalla commissione in rapporto al titolo di studio in possesso dei candidati stessi e in relazione alle esigenze di verificare che i candidati abbiano raggiunto gli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi per l'indirizzo di maturità per cui si presentano. Comunque, il numero dei candidati non può essere giornalmente superiore a cinque.

4. Il giorno delle prove orali integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione sceglie, con deliberazione debitamente motivata e verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i singoli candidati privatisti convocati in quella data. Tali candidati, il giorno successivo non festivo, sostengono il colloquio di maturità; in presenza di un numero di candidati privatisti inferiore a cinque per il colloquio, verranno convocati i candidati interni fino al raggiungimento almeno del suddetto limite.

5. Ultimate le convocazioni dei candidati privatisti, la commissione prosegue i colloqui per i restanti candidati interni, che, raggruppati in precedenza per classi di provenienza e secondo una successione stabilita per sorteggio, sono convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque, salvo quando sono convocati assieme ai candidati privatisti.

6. Le prove orali integrative e i colloqui per i candidati privatisti e interni devono svolgersi in maniera continuativa per ogni singola sede d'esame (sede principale e sedi aggiunte).

7. Per la maturità artistica i candidati privatisti sosterranno nel primo giorno successivo alla conclusione della seconda prova scritto-grafica, rispettivamente la prova di figura dal vero, qualora la seconda prova scritto-grafica sia composizione e sviluppo di un tema architettonico e viceversa sosterranno la prova di composizione e sviluppo di un tema architettonico, qualora la seconda prova scritto-grafica sia figura dal vero.

8. Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia, mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte e aggregate; dello stesso diario invia còpia al provveditore agli studi.

9. La seconda materia oggetto del colloquio di maturità scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo deve quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. È cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte e aggregate il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo delle sedi stesse.

10. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel quindicesimo giorno dall'inizio degli esami, ore 8,30; la seconda prova scritta nel giorno successivo, ore 8,30, con eventuale prosecuzione per la maturità artistica e di arte applicata. Qualora il giorno fissato per le predette prove suppletive dovesse coincidere con un sabato, le stesse dovranno essere svolte il lunedì successivo.

11. La ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive), avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte. Qualora tra la prima prova suppletiva e la seconda ci fosse come giorno intermedio un sabato, in tale giorno le commissioni riprenderanno i colloqui o le prove orali integrative interrotti per l'espletamento della prima prova scritta suppletiva.

12. Le operazioni per gli scrutini, per la formulazione del giudizio di maturità e per gli atti conclusivi degli esami hanno luogo a partire dal termine dei colloqui.

13. Per quanto altro occorre, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 41.

Giudizio di ammissione agli esami

1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito:

a) dal capo dell'istituto, che lo presiede;

b) dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini. L'insegnante di religione partecipa al giudizio solo per gli alunni che hanno seguito l'insegnamento della religione cattolica;

c) dagli insegnanti tecnico-pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo.

2. Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto.

3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera *c)* hanno facoltà di esprimere il proprio giudizio.

4. Gli alunni con handicap psichico sono ammessi agli esami qualora il consiglio di classe ritenga che essi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studi seguito.

5. Successivamente il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se è stato adottato all'unanimità ovvero a maggioranza; in caso di parità di voti il candidato è ammesso.

6. Tale giudizio deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa.

7. Alla deliberazione di ammissione non partecipano gli insegnanti di cui alla precedente lettera *c)*.

8. Il giudizio complessivo, inoltre, inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

9. Nella deliberazione di ammissione o di non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, all'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, e inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, paragrafo 8, alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, alla circolare n. 61 del 29 febbraio 1980. Le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle norme e alle disposizioni innanzi citate debbono essere considerate illegittime.

10. Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera *f)* dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivi di cui ai commi precedenti. Detti alunni, peraltro, in sede di

esami di maturità, sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste alla lettera *b)* del successivo art. 51.

11. Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata e, cioè: «ammesso», «ammesso con obbligo delle prove integrative» ovvero «non ammesso». A richiesta dell'alunno interessato è data comunicazione della motivazione del giudizio, positivo o negativo, risultante dallo scrutinio.

12. Ultimato lo scrutinio finale, il consiglio di classe redige un'ampia relazione destinata alle commissioni di esame, nella quale vengono indicati:

i programmi di ogni materia di esame realmente svolta durante l'anno scolastico;

i temi che abbiano formato oggetto di particolare indagine nell'ambito di una singola materia o che siano stati oggetto di uno studio e di un approfondimento a carattere interdisciplinare;

gli argomenti che, autonomamente studiati dagli alunni, ma sempre connessi con i programmi e le materie di esame e concordati con i singoli docenti, possano formare oggetto di colloquio in sede di esame;

il *curriculum* del candidato con i giudizi analitici dei singoli membri del consiglio di classe e gli elaborati scritti svolti durante l'ultimo anno scolastico;

i criteri che sono stati adottati per lo svolgimento dei programmi d'insegnamento durante l'anno scolastico e i criteri con i quali si è proceduto alla scelta di quelle parti di programma considerate più significative ai fini del colloquio d'esame.

Art. 42.

Membro interno

1. Il membro interno, componente a tutti gli effetti della commissione giudicatrice, può essere il medesimo per più di una classe, nei casi faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

2. In ciascuna commissione il membro interno più anziano per servizio e anche membro effettivo per i privatisti.

3. La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo e non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

4. In caso di pari anzianità di servizio, determinata secondo i criteri suindicati, il membro interno per i privatisti è quello più anziano di età.

5. Ciascun membro interno partecipa, con voto deliberativo, soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti, salvo che non abbia svolto anche la funzione di membro aggregato a pieno titolo ai sensi del successivo art. 44.

6. Limitatamente alle commissioni di maturità professionale con soli candidati privatisti, il più anziano per servizio dei cinque commissari nominati dal Ministero funge da rappresentante per i candidati stessi.

Art. 43.

Vice presidente

1. Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni; in caso di parità prevale il voto del presidente.

2. I membri interni non sono eleggibili.

Art. 44.

Membri aggregati

1. Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.

2. Non è consentito nominare commissari aggregati qualora alle predette necessità possano far fronte i componenti della commissione, compresi i presidenti e i membri interni, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio.

3. Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio.

4. I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati assegnati alla commissione. I commissari aggregati per la materia aggiunta partecipano soltanto alla prova di detta materia e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina; quelli nominati per le prove orali integrative partecipano a tali operazioni e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

5. La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ad eccezione dei casi di assoluta necessità (limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad eccezione dei membri interni.

6. Per la maturità di arte applicata per ogni commissione il presidente nomina membro aggregato a pieno titolo un insegnante di arte applicata competente in ordine alla fase di esecuzione del progetto di cui alla seconda prova scritta grafico-pratica; nelle sedi in cui gli esami vertono su più sezioni il presidente nomina membri aggregati, sempre a pieno titolo, altri insegnanti di arte applicata e insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la seconda prova scritta grafico-pratica, per ciascuna sezione per la quale non risultano nominati membri effettivi.

7. Non può, comunque, essere nominato più di un insegnante di arte applicata per ciascuna sezione.

8. Dato il carattere specifico delle materie di sezione, su cui verte la prova di esame di maturità di arte applicata, i membri aggregati sono nominati, limitatamente a tali materie, tra gli insegnanti di ruolo, o, in mancanza, tra quelli incaricati in servizio nel rispettivo istituto.

9. I membri aggregati di cui al precedente comma, nominati per la prova scritta grafico-pratica, sono chiamati a far parte della commissione a pieno titolo e, pertanto, essi sono impegnati in tutte le fasi ed operazioni d'esame fino al giudizio finale incluso, soltanto per i candidati della propria sezione e, nel caso di istituti aggregati, dei rispettivi istituti.

10. Per la maturità professionale possono essere nominati membri aggregati non a pieno titolo anche gli insegnanti tecnico-pratici per la valutazione degli elaborati delle prove scritto-grafiche e delle dimostrazioni pratiche previste per i candidati privatisti in sede di prove integrative.

Art. 45.

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. Le sostituzioni di componenti le commissioni giudicatrici che si rendono necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal Provveditore agli studi, secondo le disposizioni della legge 23 luglio 1980, n. 383.

2. Il personale utilizzabile per le sostituzioni non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del termine massimo previsto per l'inizio delle prove orali.

3. La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto. Fra i casi di giustificato impedimento dell'eventuale sostituto rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 46.

Esame della documentazione

1. Nella seduta preliminare e nelle successive la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso per le classi ad essa assegnate nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente art. 41.

2. La commissione prende, altresì, in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

3. La commissione deve, inoltre, prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati, sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

4. Non è consentito ripetere esami di maturità dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullità dell'esame ripetuto.

5. La commissione giudicatrice, qualora nell'esaminare la documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi eventuali irregolarità insanabili, provvederà all'esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare, sempre che questa sia accertata anteriormente all'inizio della prima prova scritta. Se tale accertamento sarà stato effettuato dopo la detta prova, la commissione giudicatrice provvederà a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi adempimenti. In tal caso i candidati continueranno le prove di esame con riserva.

Art. 47.

Disposizioni particolari per la maturità magistrale e per la maturità tecnica agraria

1. È consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

2. Gli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) possono essere ammessi a sostenere l'esame di maturità tecnica agraria della sezione ordinaria, a norma delle vigenti disposizioni, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale, a meno che il consiglio di classe, pur non deliberando tale promozione, pronunci espresso giudizio di ammissione a norma dell'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e del precedente art. 41.

Art. 48.

Plichi temi prove scritte

1. I Provveditori agli studi devono confermare alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i temi degli esami di maturità, compresi quelli per la maturità sperimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dati che saranno forniti dal sistema informativo della pubblica istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei provveditorati agli studi, alle medesime direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I provveditorati agli studi dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per le prove suppletive, di cui al successivo art. 53, debbono essere richiesti dai provveditorati agli studi alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati trasmessi, entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta, dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia e debbono contenere esatte indicazioni sul tipo di maturità, sulle sedi di esame, sulle commissioni giudicatrici e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai provveditori agli studi, con le motivazioni, alla segreteria tecnica degli ispettori di questo Ministero.

Art. 49.

Seconda prova scritta

1. Per gli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale, professionale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica, la seconda prova scritta verte sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II della tabella *A* allegata alla apposita ordinanza annuale.

2. Laddove, per le materie oggetto di seconda prova scritta, sia prevista la lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato, il quale dovrà indicarla alla commissione giudicatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Art. 50.

Materie oggetto di colloquio

1. Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella.

2. Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta, in quelli con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, le materie oggetto del colloquio, di cui al comma precedente, sono indicate nella tabella *B* allegata alla suddetta ordinanza.

3. Alla scelta delle materie oggetto del colloquio, da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta, scelta tra le materie dell'ultimo anno che non sia compresa tra quelle indicate dal Ministero per il colloquio;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio, la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

4. La deliberazione è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato. Per la licenza linguistica la lingua straniera, qualora sia una delle materie oggetto del colloquio, sarà diversa da quella in cui il candidato abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita come materia opzionale. In tal caso il colloquio può comprendere anche una breve prova di dettato.

6. Per la maturità professionale, qualora il piano di studi preveda più di una lingua straniera, i candidati, al momento in cui indicano la disciplina da loro scelta, precisano anche su quale delle lingue straniere studiate intendono sostenere l'esame, per l'eventualità che la commissione scelga per il colloquio la lingua straniera.

Art. 51.

Prove d'esame per i candidati portatori di handicap

1. La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe e indicata nel precedente art. 13, può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di

contenuti culturali e/o professionali differenti, come previsto dalla C.M. 16 giugno 1983, n. 163. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.

2. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, non possono comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art. 52.

Esami per i candidati privatisti

1. Anche nei confronti dei candidati privatisti la commissione deve verificare che i medesimi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi didattici e formativi propri del corso di studi per cui si presentano. Pertanto la valutazione delle prove scritte e lo svolgimento del colloquio e delle prove orali integrative saranno improntate a tale obiettivo, del cui raggiungimento il presidente della commissione informerà specificamente nella relazione.

2. I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative, compresa l'educazione fisica, non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo nel giorno successivo secondo il diario stabilito, a norma del precedente art. 40.

3. Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non può aver preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

4. Nei seguenti casi esse vertono:

a) per i candidati provvisti della sola licenza di scuola media: sulle materie dell'intero corso di studio ad esclusione delle materie dell'ultimo anno che formano oggetto della seconda prova scritta e delle due del colloquio.

Per la maturità professionale tali prove vertono, oltre che sulle materie del corso post-qualifica, anche sulle materie del corso di qualifica scelto dal candidato;

b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe (compresi gli allievi frequentanti la penultima classe ammessi agli esami di maturità per abbreviazione o per merito) ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione o di diploma di qualifica professionale quadriennale: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

c) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classe precedente l'ultima, di diploma di qualifica professionale triennale o biennale: oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera *b*), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

d) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza linguistica, diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto, per il conseguimento del titolo stesso;

e) per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diploma di laurea, diploma rilasciato dall'ISEF, diploma di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo unico sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), la determinazione delle materie oggetto delle prove orali integrative avviene, oltre che con i criteri stabiliti dalle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), anche sulla base degli esami superati;

f) per i candidati che hanno seguito studi all'estero, i quali, ai sensi dell'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono dispensati dal presentare titoli di studio inferiori, le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, escluse quelle dell'ultimo anno oggetto della seconda prova scritta e del colloquio.

4. I candidati privatisti già in possesso di un diploma di maturità d'arte applicata, ma di sezione diversa, non debbono essere sottoposti ad alcuna prova integrativa, trattandosi dello stesso tipo di maturità, mentre per quanto riguarda le prove specifiche dell'esame sono tenuti a sostenere per intero sia le prove scritte che le orali.

5. Negli esami di maturità professionale (limitatamente ai candidati sprovvisti di diploma di qualifica), tecnica e artistica le prove tendono ad accertare il conseguimento degli obiettivi formativi anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tabella *a*).

Art. 53.

Assenze dei candidati. Prove suppletive

1. I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

2. La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati e al provveditore agli studi.

3. Nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvede alle operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle prove gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continuano, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui.

4. Nel caso di commissione cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

5. Ai sensi dell'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per motivi gravissimi, le prove integrative e il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali i candidati sono stati convocati.

Art. 54.

Verbalizzazione delle operazioni

1. Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente l'andamento delle operazioni della commissione e chiarire le ragioni per le quali si è giunti a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della commissione possa esserne desunto nella sua interezza e le deliberazioni adottate risultino pienamente motivate.

Art. 55.

Presenza componenti delle commissioni

1. In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio, né in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 56.

Giudizio finale

1. La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 44 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano, con voto meramente consultivo, alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

2. Nel caso di commissioni con più indirizzi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturità e alla assegnazione del voto debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del provveditore, i membri aggregati a pieno titolo, compresi i rappresentanti di classe che eventualmente svolgano anche tale funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati da essi rappresentati).

3. Sulla base dei risultati delle prove del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede a ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

4. Il giudizio, sia positivo che negativo, deve essere attentamente e adeguatamente motivato. Alla sua formulazione concorrono:

a) il *curriculum* degli studi di scuola secondaria di secondo grado;

b) i giudizi analitici e il giudizio sintetico formulato dal consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione;

c) i risultati delle prove scritte e i risultati del colloquio;

d) ogni altro elemento a disposizione della commissione.

Nel caso dei candidati privatisti il secondo elemento citato viene sostituito dai risultati conseguiti nelle prove integrative.

Dai verbali deve risultare che la carriera scolastica, gli atti del consiglio di classe e ogni altro documento del candidato hanno costituito parte integrante delle scelte e delle valutazioni effettuate dalla commissione.

Dato l'obbligo della congrua motivazione, non sono sufficienti il mero richiamo formale e la sola citazione del *curriculum* degli studi e delle prove di esame, in quanto occorre che la commissione dia, nella formulazione del giudizio, una precisa valutazione degli elementi motivando, con logica conseguenziale, come il giudizio stesso scaturisca, in modo armonioso, dagli elementi predetti.

5. Il giudizio è integrato da un voto espresso da tutti i componenti la commissione, che costituisce il momento di sintesi della valutazione di tutti gli elementi di cui la commissione è in possesso, secondo il disposto dell'art. 8 della legge n. 119/1969 e dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. Per i candidati dichiarati maturi il voto è unico e va espresso in sessantesimi.

6. Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possono ottenere l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe.

7. Nei riguardi dei candidati privatisti agli esami di maturità professionale dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, a maggioranza semplice, se essi possono ottenere la idoneità all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970.

8. I candidati privatisti agli esami di maturità professionale che non abbiano ottenuto la idoneità all'ultima classe possono, nella sessione autunnale, sostenere l'esame di idoneità alla medesima classe soltanto per un diverso corso post-qualifica, sempreché, ovviamente, il diploma di qualifica di cui sono eventualmente in possesso, ammetta l'iscrizione a tale diverso corso.

Art. 57.

Pubblicazione dei risultati

1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono (sedi aggiunte e aggregate).

2. Il giudizio di cui al precedente art. 55 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari, vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto, giudizi e valutazioni devono essere riportati, a cura della commissione, sui registri di esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice.

3. Nel caso in cui la commissione comprenda sedi aggiunte o aggregate, anche di provincia diversa, copia del registro è inviata per estratto, a cura della commissione, agli istituti di provenienza dei candidati e ai competenti provveditori agli studi.

4. Per gli esami di maturità concernenti gli alunni delle classi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite con il decreto ministeriale che disciplina la materia.

Art. 58.

Diplomi e certificati

1. Ferma restando la competenza della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, il presidente medesimo delegherà il capo d'istituto al rilascio dei diplomi stessi.

2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma di maturità.

3. Sono abrogate le disposizioni che prevedono il rilascio del «certificato provvisorio».

4. Le firme sui certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico o per ottico ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, nonché a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico o di ottico, regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, deve essere apposta la seguente esplicita dicitura: «Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».

Analoga dicitura deve essere, del pari, inserita sul certificato.

Roma, 25 gennaio 1994

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

TABELLA *a)*

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI (ART. 52)

I - MATURITÀ TECNICA

Istituti tecnici agrari:	
specializzazione: viticoltura ed enologia	Agronomia e coltivazioni. Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica
Istituti tecnici commerciali:	
indirizzo: amministrativo	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: mercantile	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: programmatori	Informatica ed applicazioni
specializzazione: commercio con l'estero	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione: amministrazione industriale	Ragioneria e macchine contabili

Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondente in lingue estere	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
Istituti tecnici per geometri	Topografia
Istituti tecnici femminili:	
indirizzo: generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo: econome dietiste	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo: dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:	
indirizzo: capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo: macchinisti	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo: costruttori	Esercitazioni di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: arti fotografiche	Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
indirizzo: arti grafiche	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: chimica conciaria	Tecnologia conciaria, analisi e laboratorio
indirizzo: chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo: chimica nucleare	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo: confezioni industriali	Esercitazioni nei rapporti di lavorazione
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo: disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: informatica	Applicazione degli elaboratori
indirizzo: elettrotecnica	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo: energia nucleare	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo: fisica industriale	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo: industria cartaria	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: industria mineraria	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo: industria navalmeccanica	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo: industria ottica	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo: industria tessile	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo: industria tintoria	Chimica, tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo: maglieria	Filatura, tecnologia maglieria e laboratorio
indirizzo: materie plastiche	Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: meccanica	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio
indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia e laboratorio
indirizzo: tecnologie alimentari	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo: telecomunicazioni	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio
Istituti tecnici aeronautici:	
indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea ed esercitazione
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

II - MATURITÀ PROFESSIONALE (1)

Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Chimico delle industrie ceramiche	Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con riferimento alla qualifica di chimico ceramista
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Esercitazioni di laboratorio relative a saggi analitici sulle sostanze alimentari
Operatore turistico	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Ottico	Esercitazioni pratiche di ottica
Segretario di amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Tecnica della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione d'albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di opèratore chimico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico o di radiotelegrafista
Tecnico delle industrie grafiche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore grafico
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore meccanico
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Laboratorio delle lavorazioni ceramiche con riferimento a una delle qualifiche del settore della ceramica
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Esercitazioni di tecnica della produzione e di tecnica dell'arredamento con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore del mobile
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Esercitazioni di laboratorio chimico e microbiologico con riferimento alle esercitazioni svolte nel corso di qualifica di operatore chimico e di preparatrice di laboratorio chimico-biologico

(1) Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla commissione giudicatrice tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi post-qualifica

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, con l osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica

III - MATURITÀ ARTISTICA

I Sezione	Figura dal vero o composizione e sviluppo di un tema architettonico
II Sezione	Figura dal vero o composizione e sviluppo di un tema architettonico

Nota La dimostrazione pratica, che avrà la durata di sei ore, verterà su una delle materie suindicate con oggetto della seconda prova scritta e sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.

ALLEGATO

Schema della dichiarazione del datore di lavoro per i candidati privatisti agli esami di idoneità e di qualifica presso gli istituti professionali

DICHIARAZIONE

...l... sottoscritt... .... titolare-legale rappresentante (1) della ditta .... domiciliata in ...., iscritta alla camera di commercio di .... n. ....,

Dichiara,

sotto la própria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che ...l... sig. .... nat... a .... (provincia di ....) il .... residente a .... (provincia di ....) e occupato presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di ....

L'assunzione è avvenuta il giorno .... con:

1) nulla osta n. ...., in data .... dell'ufficio di collocamento di ....;

2) comunicazione di questa ditta inviata in data .... all'ufficio di collocamento di .... fino al giorno ....

Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:

Il lavoratore è iscritto al n. .... del libro matricola, è registrato sul libro paga, ed è in possesso di libretto di lavoro n. ....

Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.

Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.

Data, ...

Firma del titolare o del rappresentante legale
e timbro della ditta

(1) Cancellare la dizione che non interessa.

94A0635

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso tra i dipendenti dell'Azienda trasporti consortili di La Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa soccorso tra i dipendenti dell'Azienda trasporti consortile A.T.C. di La Spezia;

Considerato che per le risultanze attive della gestione liquidatoria di L. 557.454.263 è stato disposto il versamento, unitamente agli interessi attivi maturati e maturandi fino alla data di estinzione del conto corrente bancario acceso presso la Banca nazionale del lavoro, al conto infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso tra i dipendenti dell'Azienda trasporti consortile A.T.C. di La Spezia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo di liquidazione di L. 557.454.263 che, unitamente agli interessi maturati fino alla data di estinzione del conto corrente bancario, è stato versato sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0613

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della gestione governativa navigazione sul Lago di Garda.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso per il personale della gestione governativa navigazione sul Lago di Garda;

Considerato che la gestione dell'anno 1979 si è chiusa con un avanzo di L. 81.128.284 che è stato interamente versato al bilancio dello Stato dalla gestione commissariale;

Considerato che le operazioni liquidatorie finali hanno determinato ulteriori risultanze attive per L. 1.047.493;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della gestione governativa navigazione sul Lago di Garda (Brescia) si è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa si è conclusa con il versamento delle risultanze attive della liquidazione di L. 1.047.493 sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978;

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0614

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale del Consorzio autolinee S.r.l. di Cosenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa soccorso per il personale del Consorzio autolinee S.r.l. di Cosenza;

Considerato che l'avanzo finale di liquidazione di L. 6.774.055 è stato versato sul conto infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale del Consorzio autolinee S.r.l. di Cosenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con il versamento delle risultanze attive della liquidazione di L. 6.774.055 sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0615

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Adriatico Appennino esercizio di Fermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Adriatico Appennino esercizio di Fermo (Ascoli Piceno);

Considerato che per la suddetta Cassa di soccorso si è provveduto al versamento, al conto infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978, del saldo attivo di liquidazione per un importo di L. 56.736.502;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Adriatico Appennino esercizio di Fermo (Ascoli Piceno) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La liquidazione del patrimonio della Cassa si è concluso con il versamento dell'avanzo finale di liquidazione di L. 56.736.502 al conto infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro BARUCCI

94A0616

DECRETO 24 dicembre 1993

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale dell'Istituto nazionale trasporti S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse,

Visto l'art 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.),

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso per il personale dell'Istituto nazionale trasporti S.p.a.;

Considerato che la gestione commissariale si è conclusa con un avanzo di L. 9.332.265 versato nell'apposito conto corrente infruttifero 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione dell'art. 77 della legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale dell'Istituto nazionale trasporti S.p.a. è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa si è conclusa con avanzo di L. 9.332.265 già versate nell'apposito conto corrente infruttifero 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione dell'art. 77 della legge n. 833/1978;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0617

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso gestione governativa Ferrovie padane di Ferrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali,

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso gestione governativa Ferrovie padane;

Visto il bilancio di liquidazione relativo alla chiusura della gestione ex Cassa di soccorso gestione governativa Ferrovie padane di Ferrara;

Considerato che la gestione commissariale si è conclusa con un avanzo di L. 146.484.690 versate al bilancio dello Stato al capo X, cap. 3342;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso gestione governativa Ferrovie padane di Ferrara è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa si è conclusa con avanzo di L. 146.484.690, già versate al bilancio dello Stato al capo X, cap. 3342.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0618

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua malattia dell'Azienda municipalizzata del comune di Modena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa mutua malattia dell'Azienda municipalizzata del comune di Modena (A.M.C.M.);

Considerato che le risultanze attive della gestione liquidatoria della suddetta Cassa, ammontanti a L. 57.727.970, sono state acquisite al conto infruttifero di Tesoreria previsto dall'art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua malattia dell'Azienda municipalizzata del comune di Modena (A.M.C.M.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa mutua si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di L. 57.727.970 acquisito al conto infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0619

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della gestione governativa della Ferrovia Genova-Casella.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della gestione governativa della Ferrovia Genova-Casella;

Considerato che la gestione commissariale si è conclusa con un avanzo di L. 26.601.896 di cui L. 19.894.445 già versate al bilancio dello Stato al capo X, cap. 3342/1 e L. 6.707.451 versate alla Tesoreria dello Stato sul conto corrente n. 31617004 ai sensi dell'art. 4 della legge 17 agosto 1874, n. 386;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della gestione governativa della Ferrovia Genova-Casella e chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

La gestione del patrimonio della Cassa si è conclusa con avanzo di L. 26.601.896 di cui L. 19.894.445 già versate al bilancio dello Stato al capo X, cap. 3342/1 e L. 6.707.451 versate alla Tesoreria dello Stato sul conto corrente n. 31617004 ai sensi dell'art. 4 della legge 17 agosto 1874, n. 386.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro BARUCCI

94A0620

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda tranviaria municipale di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali,

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda tranviaria municipale (A.T.M.) di Bologna;

Considerato che per la suddetta Cassa di soccorso è stato disposto il versamento dell'avanzo finale di liquidazione di L. 13.959.515, unitamente agli interessi bancari maturati alla data di estinzione del conto corrente bancario sul conto infruttifero di tesoreria previsto dall'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 832;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda tranviaria municipale (A.T.M.) di Bologna è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La liquidazione del patrimonio dell'Azienda tranviaria municipale (A.T.M.) di Bologna si è conclusa con un avanzo di L. 13.959.515 che sarà versato, unitamente agli

interessi maturati e maturandi alla data di chiusura del conto corrente bancario, sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0621

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale dipendente delle Autolinee Reni S.p.a. di Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988. n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso per il personale dipendente delle Autolinee Reni S.p.a. di Ancona;

Considerato che l'Azienda creditrice nei confronti della Cassa di soccorso per la somma di L. 38.729 ha comunicato la propria rinuncia al credito suddetto;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale dipendente delle Autolinee Reni S.p.a. di Ancona è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa al 21 luglio 1993 con la rinuncia al credito di L. 38.729 da parte della Autolinee Reni S.r.l. di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro BARUCCI

94A0622

DECRETO 24 dicembre 1993

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della Società autoservizi Alpago di Belluno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso della Società autoservizi Alpago di Belluno (S.A.A.B.);

Considerato che per la suddetta Cassa l'avanzo finale di liquidazione di L. 8.083.460 è stato versato per L. 1.243.758 al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342 e per L. 6.839.712, unitamente agli interessi bancari maturati e maturandi alla data di estinzione del c/c bancario, sul conto infruttifero di Tesoreria previsto dall'art. 77 della legge n. 833/78;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della Società autoservizi Alpago di Belluno (S.A.A.B.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di L. 8.083.460 versato per L. 1.243.758 al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342 e per L. 6.839.712, unitamente agli interessi bancari maturati e maturandi alla data di estinzione del c/c bancario, sul conto infruttifero di tesoreria previsto dall'art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0623

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'«Ospedale coloniale italiano G. Garibaldi» di Tunisi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 8 marzo 1934, n. 733, con il quale è stato approvato lo statuto dell'«Ospedale coloniale italiano G. Garibaldi» di Tunisi, eretto in «Opera Pia» e sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni ha assunto la denominazione di Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1984 l'«Ospedale coloniale italiano G. Garibaldi» di Tunisi è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge del 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente disciolto;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Opera Pia si è provveduto, con decreto ministeriale, al trasferimento di un debito in contestazione innanzi al Consiglio di Stato e che, ai sensi dell'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, è stata effettuata su conto speciale presso la Banca d'Italia la provvista di L. 100.000.000;

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi, da cui si evince un disavanzo di L. 100.000.000;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'«Ospedale coloniale italiano G. Garibaldi» di Tunisi è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio dell'Opera Pia si è chiusa con il ripiano del disavanzo di L. 100.000.000 mediante prelevamento dal conto acceso presso la tesoreria centrale dello Stato in applicazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0624

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Rieti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso dell'Azienda servizi municipalizzati (A.S.M.) del comune di Rieti;

Considerato che per la suddetta Cassa è stato disposto il versamento dell'avanzo finale di liquidazione di L. 4.306.842, unitamente agli interessi bancari maturati e maturandi alla data di estinzione del c/c bancario, sul conto infruttifero di tesoreria previsto dall'art. 77 dalla legge n. 833/78;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda servizi municipalizzati (A.S.M.) del comune di Rieti è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di L. 4.306.842 versato, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di chiusura del conto corrente bancario, sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0625

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale dell'ATAC di Cosenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso per il personale dell'ATAC di Cosenza;

Considerato che il bilancio della gestione commissariale della Cassa di soccorso per il personale dell'ATAC di Cosenza si è chiuso in pareggio;

Decreta:

Articolo unico

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale dell'ATAC di Cosenza si è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0626

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale della società «Ala-Vit» di Caltanissetta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso per il personale della società «Ala-Vit» di Caltanissetta;

Considerato che il bilancio di liquidazione relativo alla Cassa di soccorso per il personale della società «Ala-Vit» di Caltanissetta è chiuso in pareggio;

Decreta:

Articolo unico

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale della società «Ala-Vit» di Caltanissetta è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0627

DECRETO 24 dicembre 1993

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda regionale sarda trasporti di Cagliari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda regionale sarda trasporti di Cagliari;

Considerato che il bilancio di liquidazione relativo alla Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda regionale sarda trasporti di Cagliari è chiuso in pareggio;

Decreta:

Articolo unico

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda regionale sarda trasporti di Cagliari è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0628

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'azienda municipalizzata autotrasporti Taranto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie

tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso dell'Azienda municipalizzata autotrasporti Taranto (A.M.A.T.);

Considerato che per la suddetta Cassa è stato disposto il versamento dell'avanzo finale di liquidazione di L. 482.268.182, unitamente agli interessi bancari maturati e maturandi alla data di estinzione del c/c bancario, sul conto infruttifero di tesoreria previsto dall'art. 77 dalla legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'azienda municipalizzata autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di L. 482.268.182 versato, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di chiusura del conto corrente bancario, sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A0629

DECRETO 7 gennaio 1994.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 10,00%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 22,00 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 7 gennaio 1994

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
GIUGNI

94A0630

DECRETO 27 gennaio 1994.

Autorizzazione al commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a costituire una società per azioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 9, 10 e 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la nota n. 533 del 20 ottobre 1993 del commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la relazione allegata alla predetta nota;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506;

Visto lo schema di statuto della società per azioni allegato alla predetta relazione;

Considerata la necessità di effettuare il completamento e la gestione delle opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64 e le opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori;

Ritenuto che nei tempi brevi di chiusura della liquidazione dell'Agenzia non è possibile effettuare il conferimento degli impianti e delle opere di cui sopra;

Ritenuta la necessità di affidare intanto alla costituenda società la gestione ed il completamento degli impianti e delle opere di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzato, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 96/1993, a costituire una società per azioni.

Art. 2.

Il capitale della società di cui all'art. 1 è determinato in L. 10.000.000.000 da prelevare dagli stanziamenti già destinati alla realizzazione delle opere idriche. Il capitale sociale sarà suddiviso in n. 10.000.000 di azioni da L. 1.000 cadauna.

Art. 3.

Le azioni della società sono attribuite al Ministro del tesoro che eserciterà i diritti di unico azionista di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il consiglio di amministrazione sarà composto da cinque membri, da nominarsi all'atto della costituzione della società su designazione del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il consiglio di amministrazione procede alla nomina del Presidente.

Il collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti da nominarsi all'atto della costituzione della società su designazione del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica; almeno due dei membri effettivi e uno dei supplenti sono scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4.

Alla società di cui all'art. 1 sono affidati il completamento delle opere e quello degli impianti nonché la gestione degli impianti di cui all'allegato elenco.

Con successivi decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica potranno essere affidati alla stessa società ulteriori impianti.

Art. 5.

La società può assumere personale della soppressa Agenzia già utilizzato per l'espletamento delle predette attività nel numero strettamente indispensabile previa motivata delibera del consiglio di amministrazione.

I fondi necessari per l'esercizio della società, per la gestione degli impianti e per il completamento delle opere e degli impianti medesimi faranno carico alle disponibilità del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 e saranno devoluti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello del bilancio e programmazione economica in base alle richieste che di volta in volta saranno formulate dalla società stessa.

Art. 6.

Ai fini della piena attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 96/1993 la società con il concorso dei soggetti di cui al comma 3 del richiamato art. 10 promuoverà la formazione delle occorrenti ulteriori società.

Alla capitalizzazione delle opere e degli impianti si provvederà con successivi decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 gennaio 1994

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

OPERE REALIZZATE IN GESTIONE DIRETTA - LAVORI IN AVANZATA FASE DI ESECUZIONE

n.	REGIONE	N. PROG.	DESCRIZIONE
1	ABRUZZO	PS 29/242	POTENZIAM. ACQUED. FERRIERA RIOSONNO-TRASACCO
2	ABRUZZO	11755	IMPIANTO DEPURAZ STANZ. V. PROG. 11680/SILVI, MONTESILAVANO
3	CAMPANIA	PS 29/2/4	APPROVVIG. IDRICO CASERTA ED AGGLOMERATI INDUSTRIALI
4	CAMPANIA	PS 29/8	CAPTAZIONE SORGENTI MERCATO E PALAZZO / SARNO
5	CAMPANIA	PS 03/121/B	FOGNATURE E IMP DEPURAZ ZONA NOLANA 2° LOTTO
6	CAMPANIA	PS 29/245	POTENZIAM. STRUTT. TRASPORTO DA CANCELLO AD AREA CERCOLA
7	CAMPANIA	11521	ADEGUAM AL PRGA RETE IDRICA SALERNO
8	CAMPANIA	23/50353	CAPTAZ. SORGENTE CAPPUCCINI, ELICETO, ACQUANOVA E S. GIOVANNI
9	CALABRIA	PS 26/3011	ACQUEDOTTO PETROSA
10	CALABRIA	PS 26/3019	ACQUEDOTTO BASSO SAVUTO
11	CALABRIA	PS 26/3040	IMPIANTO DEPURAZIONE PER RETE DEL CENTRO - REGGIO CALABRIA
12	CALABRIA	PS 26/3053	ACQUED. LITORALE TIRRENICO COSENTINO, POTENZIAM E COMPLETAM.
13	CALABRIA	PS 26/3067	ACQUEDOTTO ABATEMARCO CASALI
14	CALABRIA	PS 26/3069	ACQUEDOTTO VENAGLIE COSCILE GARGA - CASTROVILLARI
15	CALABRIA	PS 26/3076/2	SEDIMENTAZ. E COLLEGAMENTO SORGENTI MIGLIARESE E MARICELLO
16	CALABRIA	PS 26/3084	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - AMANTEA E BELVEDERE MARITTIMO
17	CALABRIA	PS 26/3090	COLLEGAM. TRA CANTINELLE E SCALO POTENZIAM. NETO FALLISTRO
18	CALABRIA	PS 26/3093	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRI VALLE AMATO
19	CALABRIA	PS 26/3097	POTENZIAM. ACQUED. CON ADEGUAM. AL PRGA MENDICINE CERISANO
20	CALABRIA	PS 26/3097/1	POTEN. E ADEGUAM. AL PRGA DEL PARTITORE NOCE E CASTROLIBERO
21	CALABRIA	PS 26/3151	ACQUEDOTTO SILA GRECA - POTENZIAMENTO
22	CALABRIA	PS 26/3186	ACQUEDOTTI MINORI SISTEMA MERIDIONALE - GIOIA TAURO
23	SICILIA	PS 32/13	IMPIANTO DEPURAZ. ACQUE REFLUE ZONA SUD ORIENTALE PALERMO
24	SICILIA	PS 32/13/E	RIUTILIZZO REFLUI DEPURATORE PALERMO
25	SICILIA	PS 2/2011/2	COLLETTORE FOGNANTE FLORIDIA - SOLARINO
26	SICILIA	PS 30/3016	ALLACC.SERBAT. POMA SU FIUME JATO
27	SICILIA	PS 30/3087/2	POTENZIAM. ACQUEDOTTI ESISTENTI S. MAURO CASTELVERDE
28	SICILIA	PS 30/3087/5	POTENZIAM. ACQUEDOTTI ESISTENTI CASTELBUONO E POLLINA
29	SARDEGNA	PS 25/194	APPROVV. IDRICO POTABILE, 3 LOTTO 2 STRALCIO, ANELA BONO BULTEI
			TOTALI A

OPERE REALIZZATE IN GESTIONE DIRETTA - LAVORI ULTIMATI

n.	REGIONE	N. PROG.	DESCRIZIONE
1	LAZIO	29/70/01	ACQUEDOTTO LAGO DI POSTA FIBRENO - I LOTTO
2	LAZIO	29/70/02	ACQUEDOTTO LAGO DI POSTA FIBRENO - II LOTTO - COMUNI VARI
3	LAZIO	29/97	ACQUEDOTTO PONTINO-SARDELLANESE - III LOTTO
4	LAZIO	29/142	INTEGRAZIONE ACQUEDOTTO DALLE SORGENTI SARDELLANE
5	LAZIO	29/175	ADDUTTRICE COLLEGAMENTO CARANO-SARDELLANO ETC.
6	LAZIO	29/177	ACQUEDOTTO VAL. S PIETRO INTEGRAZIONE E RADDOPPIO I LOTTO
7	LAZIO	29/226	ACQUEDOTTO LAGO DELLA POSTA, INTEGRAZIONE SOTTOSISTEMATE
8	LAZIO	29/227/1	ACQUEDOTTO S FELICE - PONZA, INTEGRAZIONE IMPIANTI ESISTENTI
9	LAZIO	29/265	POTENZIAMENTO OPERE PRESA, STRUTTURE, TRASPORTO, ETC.
10	LAZIO	9241	ACQUEDOTTO EX CIT II ZONA-NORMALIZZAZIONE ETC.
11	LAZIO	9771	ACQUEDOTTO EX CIT INTEGRAZIONE URGENTE ETC.
12	ABRUZZO	29/220	ACQUEDOTTO GRAN SASSO - L'AQUILA
13	ABRUZZO	97/85	INTEGRAZIONE ACQUEDOTTO VERRECCHIE, S. MARIA, TAGLIACOZZO
14	MOLISE	8968	RETE IDRICA FOGNANTE ED IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPO MARINO
15	CAMPANIA	29/2/2	APPROVV. IDRICO COMUN. ED AGGLOMERATI INDUSTRIALI ETC
16	CAMPANIA	29/2/5	APPROVV. IDRICI COMUN. ED AGGLOMERATI INDUSTRIALI ETC.
17	CAMPANIA	3/12	RACCOLTA ED ADDUZIONE IMPIANTO S GIOVANNI A TEDUCCIO ETC.
18	CAMPANIA	3/21	IMPIANTO DEPURAZIONE S. GIOVANNI A TEDUCCIO ETC.
19	CAMPANIA	3/45	DEPURAZIONE ACQUE EMISSARIO CUMA - I° LOTTO
20	CAMPANIA	3/45/C/1	IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE EMISSARIO CUMA 3 LOTTO I STRALCIO
21	CAMPANIA	3/45/C/2	DEPURAZIONE ACQUE EMISSARIO DI CUMA 3 LOTTO 2 STRALCIO
22	CAMPANIA	3/45/B	COMPLET. IMPIANTO DEPURAZ. CUMA, 1A FASE II LOTTO - POZZUOLI
23	CAMPANIA	3/141	IMPIANTO DEPURAZIONEE RETE COLLETTORI AREA SALERNITANA
24	CAMPANIA	29/88	ALIMENTAZIONE COMUNI ED AGGLOMERATI INDUSTRIALI ETC.
25	CAMPANIA	3/217	ADDUZIONE IMPIANTO CUMA ACQUE REFLUE ETC.
26	CAMPANIA	29/230/01	NORMALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE SISTEMI ACQUEDOTTISTICI ETC.
27	CAMPANIA	29/230/02	NORMALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE SISTEMI ACQUEDOTTISTICI ETC.
28	CAMPANIA	29/230/03	NORMALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE ETC.
29	CAMPANIA	29/246	INTERCONNESSIONE CENTRALE POZZO LUFRANO ETC
30	CAMPANIA	29/247	INTERCONNESSIONE CENTRALE POZZI LUFRANO ETC
31	CAMPANIA	29/249	CAPTAZIONE E SFRUTTAMENTO FALDA CONCA CAMPANIA ETC
32	CAMPANIA	29/251	CAPTAZIONE PER SFRUTTAMENTO FALDA BASALE ROCCAMONFINA
33	CAMPANIA	29/261	CAPTAZIONE PER SFRUTTAMENTO FALDA CONCA CAMPANIA ETC.
34	CAMPANIA	9055	RETE IDRICA FOGNANTE ED IMPIANTO DEPURAZIONE BAGNOL. I
35	BASILICATA	167	INTEGRAZIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RUVO DEL MONTE

OPERE REALIZZATE IN GESTIONE DIRETTA - LAVORI ULTIMATI

36	BASILICATA	168	INTEGRAZIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELGRANDE
37	BASILICATA	174	INTEGRAZIONE IDRICO POTABILE DAI POZZI DEL PLATANO ETC.
38	BASILICATA	177	OPERE DI PRESA ED IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO MARMO
39	BASILICATA	178	INTEGRAZIONE IDRICA COMUNI BELLA ETC
40	BASILICATA	179	INTEGRAZIONE IDRICA COMUNI CASTELGRANDE ETC.
41	BASILICATA	180	INTEGRAZIONE IDRICA RUVO DEL MONTE ETC.
42	BASILICATA	181	INTEGRAZIONE IDRICA BELLA E MURO LUCANO
43	CALABRIA	22/3/RI	AGGLOMERATO GIOIA TAURO - ROSARNO - EMISSARIO FOGNATURA ETC.
44	CALABRIA	26/3006	GALLERIA MONTE MULA - ACQUEDOTTO ABATEMARCO ETC.
45	CALABRIA	26/3009	CAPTAZIONE SORGENTI PETTORUTO
46	CALABRIA	26/3012	ACQUEDOTTO LESE OPERA PRESA FLUENZE SUD LESE ETC.
47	CALABRIA	26/3015	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO LESE I - II - III LOTTO
48	CALABRIA	26/3016	ACQUEDOTTO TACINA - POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO ISOLA ETC.
49	CALABRIA	26/3018	ACQUEDOTTO SILA BADIATE
50	CALABRIA	26/3022	ACQUEDOTTO LESE - INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO III LOTTO
51	CALABRIA	26/3024	ACQUEDOTTO PETROSA - POTENZIAMENTO ADDUTTRICE ETC.
52	CALABRIA	26/3028	ACQUEDOTTO SILA GRECA - PRESA SUL FIUME TRIONTO
53	CALABRIA	26/3044	COSTRUZIONE ACQUEDOTTO MANOSTERACE-RIACE ETC.
54	CALABRIA	26/3046	ACQUEDOTTO DI ALACO - SCHEMA PIANO GIOIA TAURO ETC.
55	CALABRIA	26/3052	ACQUEDOTTO TRIONTO MACROCIOLI - INTEGRAZIONE POTABILE ETC.
56	CALABRIA	26/3054	ACQUEDOTTO NETO-LESE-TACINA
57	CALABRIA	26/3055	ACQUEDOTTO MEDINA - APPROVVIG. IDRICO POTABILE REGGIO C.
58	CALABRIA	26/3056/1	ACQUEDOTTO DAL SUBALVEO FIUMARA SERRA ETC.
59	CALABRIA	26/3066	ACQUEDOTTO SIMERI PASSANTE - INTEGRAZIONE
60	CALABRIA	26/3070	ACQUEDOTTO PIANA LAMETINA - INTEGRAZIONE ETC.
61	CALABRIA	26/3071	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE CAMIGLIATELLO ETC.
62	CALABRIA	26/3075	ACQUEDOTTO LESE NETO TACINA - BOTRICELLO ETC.
63	CALABRIA	26/3076/1	ULTERIORI INTERVENTI SIST. ACQUEDOTTISTICO SIMERI PASSANTE
64	CALABRIA	26/3077	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO EJANO ETC.
65	CALABRIA	26/3078	SERBATOIO ABITATO E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO VENAGLIE
66	CALABRIA	26/3082	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTI MAZUCCHERI ETC
67	CALABRIA	26/3083	CONDOTTE ADDUTTRICI DAL MONTE MARRONE ETC.
68	CALABRIA	26/3088	ACQUEDOTTO PIANA LAMETINA - II LOTTO
69	CALABRIA	26/3089	INTEGRAZIONE IDRICO POTABILE DAL SUBALVEO
70	CALABRIA	26/3091	COMPLETAMENTO PRESA SUBALVEO, SERBATOIO E CONDOTTE ETC
71	CALABRIA	26/3094	INTEGRAZIONE CON SORGENTI MONTENERO E LIMITROFE ETC

OPERE REALIZZATE IN GESTIONE DIRETTA - LAVORI ULTIMATI

72	CALABRIA	26/3095	ACQUEDOTTO TACINA, DIRAMAZIONI CON ADEGUAMENTO ETC.
73	CALABRIA	26/3096	POTENZIAMENTO CENTRI DI CHIARAVALLE, PIZZO ETC.
74	CALABRIA	26/3098	ACQUEDOTTO PER CASSANO ADEGUAMENTO AL PRGA
75	CALABRIA	26/3099	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO AL PRGA OPPIDO MAMERTINA
76	CALABRIA	26/3101	ACQUEDOTTO LESE-TACINO, POTENZIAMENTO
77	CALABRIA	26/3176/1	ACQUEDOTTO ALACO- POTENZIAMENTO RAMO TREOPEA E NICOTERA
78	CALABRIA	4457	ACQUEDOTTO ALACO, 4 PARTE - LOTTO 4A DIRAMAZIONE VERSANTE
79	CALABRIA	4808	ACQUEDOTTO ALACO, PARTE 3 DALL'IMPIANTO POTRABILIZZAZ. ETC.
80	CALABRIA	8754	IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (COSENZA)
81	SICILIA	2/506	ACQUEDOTTO GALERMI DALL'INVASO DI CASSARO
82	SICILIA	30/3000	INTEGRAZIONE ACQUEDOTTI POTABILI MADONIE OVEST ETC.
83	SICILIA	30/3009	ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO MONTE SCURO EST ETC.
84	SICILIA	30/3021	POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO MADONIE EST
85	SICILIA	30/3022	ACQUEDOTTO INDUSTRIALE POTABILE GELA-LICATA
86	SICILIA	30/3049	ACQUEDOTTO DERIVATO DAL POTABILIZZATORE JATO ETC.
87	SICILIA	30/3066	ACQUEDOTTO POTABILE RAGUSA
88	SICILIA	30/3084	NUOVO ACQUEDOTTO DI SCILLATO ETC
89	SICILIA	30/3087/3	ACQUEDOTTO E ESTERNO ALIMENTATO DALLE SORGENTI ETC.
90	SICILIA	30/3095/2	INTEGRAZIONE IDRICA CON DEFLUSSI FIUMI TORTO ETC.
91	SICILIA	30/3135/1	RISISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO BALESTRATE
92	SICILIA	30/3255	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTI ESTERNI CORDA
93	SARDEGNA	25/94	APPROVV. IDRICO POTABILE DAL NUOVO ACQUEDOTTO DI AGLIENTU
94	SARDEGNA	25/148	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO GOGEANO ETC.
95	SARDEGNA	25/158	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO GOGEANO RAMO NORD ETC
96	SARDEGNA	292	ACQUEDOTTO COGHINAS PER N I. SASSARI PORTO TORRES
97	SARDEGNA	SAI 794	AGGLOMERATO TRUNCU REALE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ETC

OPERE ESEGUITE IN GESTIORE DIRETTA IN CUSTODIA SEQUESTRATARIA

n.	REGIONE	N. PROG.	DESCRIZIONE
1	CAMPANIA	PS 3/122	IMPIANTO DI ACERRA-POMIGLIANO
2	CAMPANIA	PS 3/144	IMPIANTO DI NAPOLI NORD
3	CAMPANIA	PS 3/123	IMPIANTO DI DEPURAZIONE FOCE REGI LAGNI
4	CAMPANIA	PS 3/146	RETE DI COLLETTORI ED EMISSARI PER IMPIANTO REGI LAGNI
5	CAMPANIA	PS 3/147/C	IMPIANTO DI DEPURAZIONE RETE COLLETTORI AREA CASERTANA
6	CAMPANIA	PS 3/147/B	IMP. DEPURAZ. E RETE COLLETTORI AREA CASERTANA

OPERE DEI PIANI ANNUALI DELLA LEGGE 64/86

PROG	REGIONE	N. PROGETTO	DESCRIZIONE
1	ABRUZZO	2624	POTENZ.ACQUED GIARDINO ZONA LITORANEA
2	ABRUZZO	2625	POTENZ.ACQUED.GIARDINO AREA CHIETI-PESCARA
3	ABRUZZO	B0733	OPERE DI CAPTAZIONE E DI DIFESA
4	ABRUZZO	B0734	POTENZ. ATTREZZ CAMPO POZZI
5	ABRUZZO	C0127	OPERE DI ADDUZ. E ACCUMULO
6	ABRUZZO	C0137	OPERE DI ADDUZ. E ACCUM. PER CENTRI RICAD.AREA AQUILANA
7	CAMPANIA	1767	ACQUEDOTTO FLEGREO I LOTTO
8	CAMPANIA	2653	ALIMENTAZIOMNE ZONE VESUVIANE
9	CALABRIA	1057	ACQUED. AREE POLLINO
10	CALABRIA	2712	APPRESTAMENTO DI RISORSA IDRICA
11	LAZIO	2743	ACQUEDOTTO INTEGRATIVO AREA DI ATINA
12	LAZIO	2745	ACQUEDOTTO INTEGRAT. AREE SUD-EST PONTINA
13	LAZIO	2746	ACQUEDOTTO INTEGRAT. AREA PEDEMONTANA MONTI LEPINO
14	LAZIO	2747	ACQUED. INTEGRAT. DELLA SORGENTE CAPO D'ACQUA DI SPINGO
15	LAZIO	2742	ACQUEDOTTO INTEGRATIVO AREA FROSINONE
16	LAZIO	2744	ACQUEDOTTO INTEGRATIVO AREA NORD-OVEST PIANA PONTINA
17	LAZIO	B9805	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTI VECCHIO CARANO ECC.
18	BASILICATA	2690	ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO MELANDRO
19	SICILIA	2640	ACQUEDOTTI PER AREA COSTIERA DI PATTI E MILAZZO
20	SICILIA	2643	ACQUEDOTTO PANTELLERIA ECC.
21	SICILIA	2705	ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE LIBERA ECC.
22	SICILIA	1329	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO BRESCIANA PER TRAPANI ECC
23	SICILIA	B0520	RADDOPPIO DEPURATORE DI PALERMO

94A0643

DECRETO 28 gennaio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di febbraio 1994, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti numeri 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 10,95 per cento il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di febbraio 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 10,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 10,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1994 è pari all'11,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A0644

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 gennaio 1994.

Esonero di specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante attuazione della direttiva n. 92/26/CEE sulla classificazione dei medicinali per uso umano, ai fini della fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con particolare riferimento al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, relativo alle competenze della commissione unica del farmaco in materia di classificazione dei medicinali secondo il citato decreto legislativo n. 539/1992;

Visto il parere espresso dalla commissione unica del farmaco nella seduta del 24 gennaio 1994, sulle domande di esclusione di alcuni medicinali dall'obbligo di vendita dietro prescrizione medica;

Decreta:

Art. 1.

1. Le specialità medicinali di cui all'elenco allegato, costituente parte integrante del presente decreto, sono classificate come «medicinali non soggetti a prescrizione medica» ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

2. Le confezioni delle specialità medicinali di cui al comma 1, riportanti l'avvertenza «DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA» (o altra analoga) debbono essere ritirate dal commercio entro il 31 luglio 1994.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

Specialità medicinali	Titolari A I C.	N A I C.
CO-CARNETINA B12	Sigma Tau Ind. Farm.	
10 flac.ni orali ml 10	Riunite S p.a.	021852013
FIRMAVIT	F I R M.A. S p.a.	
30 capsule		023115126
10 flac.ni orali		023115140
FOR LIVER	Tosi Farm. S.r.l.	
8 flaconcini orali		020808022
MUCOTREIS	Ecobi Farm. S.a.s.	
30 bust. polv.		025469026
flac. ml 150 sciroppo 5% ad.		025469038
flac. ml 150 sciroppo 2% BB		025469040
PERGINOL	Lab. Gambar S.r.l.	
12 cand. vag.		009119013
10 flac. ml 10 lav. vag. (2 g/100 ml)		009119037
«Pronto» 5 flac. monodose ml 2,5		009119049
POLIMUCIL	Poli Ind. Chimica S.p.a.	
20 capsule		025463011
30 bustine g 3		025463023
ml 200 sciroppo		025463035
30 bustine g 7,5		025463047
RINOFLUIMUCIL	Zambon Italia S r.l.	
ml 10 gocce rinol.		021993050
ml 25 gocce rinol.		021993062
SUSTENIUM	Ist. Farmaco Biologico	
10 flac.ni orali mg 500	Malesci S p a.	024118059
TANTUM	A. Chim. Riun. Angelini	
pomata g 50	Francesco ACRAF	020378105
gel g 50	S.p.a.	020378131
TANTUM ROSA	A. Chim. Riun. Angelini	
10 bust. mg 500 lav. vag	Francesco ACRAF S.p.a.	023399013
10 flac. ml 10 mg 500 lav. vag.		023399025
1 flac. ml 140 lav. vag.		023399037
5 flac. ml 140 lav. vag.		023399049
TIOTEN	Therabel Pharma S.p.a.	
30 bust. g 5 gran. g 180		024917041
30 bust. g 5 gran mg 360		024917054
TONICUM 500	Lab. Farm. SIT S p.a.	
10 flac.ni orali ml 10		023067022
TRIFERON	Salus Researches S p.a.	
20 confetti		021667011
VERAX BLU	Tosi Farm. S.r.l.	
ml 120 colluttorio		026979017
VISCOMUCIL	Ist. Biol. Chem. ABC	
flac. ml 200 sciroppo	S.p.a.	025105026
20 bustine mg 30		025105089

94A0645

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per lavori di straordinaria manutenzione di risanamento conservativo dell'esistente fabbricato da parte del sig. Maiolani Achille. (Deliberazione n. V/43497).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»,

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale

in data 9 luglio 1993, prot. n. 31043, dal sig. Maiolani Achille per lavori di straordinaria manutenzione di risanamento conservativo dell'esistente fabbricato su area ubicata nel comune di Valdisotto, mappale 530, foglio 1, (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera della giunta comunale n. 223 del 1° giugno 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nello svolgimento dell'attività agricola locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 530, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A0590

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per interventi di adeguamento funzionale relativi al rifugio alpino da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/43498).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale

individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 giugno 1993, prot. n. 25758, dal comune di Grosio per interventi di adeguamento funzionale al rifugio alpino su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 4, 11, foglio 23, (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nella valorizzazione in chiave turistica ed agrituristica della zona;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 4, 11, foglio 23 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A0591

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di S. Nazzaro Val Cavargna dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di recupero e sistemazione di una strada da parte della comunità montana «Alpi Lepontine». (Deliberazione n. V/43499).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 1° luglio 1993, prot. n. 29551, dalla comunità montana «Alpi Lepontine» per la realizzazione di recupero e sistemazione strada di accesso all'Alpe di Piazzavaccherà su area ubicata nel comune di S. Nazzaro Val Cavargna (Como), mappale 8687, foglio 9B, e 8688, foglio 13A sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985 n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che trattasi di recupero di sentiero esistente senza eccessive alterazioni della morfologia dei luoghi;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in (vedasi delibera di giunta comunale n. 75 del 27 maggio 1993 allegata);

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di S. Nazzaro Val Cavargna (Como), mappale 8687, foglio 9B, e 8688, foglio 13A dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare il solo sedime d'intervento all'interno di detti mappali in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A0592

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cavargna dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di completamento della pista agro-silvo-pastorale S. Lucio - Alpeggi di Tabano, di Segor e acquedotto Colrotta da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/43503).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 gennaio 1992, prot. n. 495, dal comune di Cavargna per la realizzazione di lavori di completamento pista agro-silvo-pastorale S. Lucio - Alpeggi di Tabano, di Segor e Acquedotto Colrotta su area ubicata nel comune di Cavargna (Como), mappale 1526, foglio 14 e foglio 15, mappale 1765, foglio 11 e foglio 12, mappale 1764, foglio 11 e foglio 12 (per le porzioni interessate dal progetto) sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'accesso alle località citate sprovviste di strade carrozzabili, con notevoli benefici sia per l'amministrazione comunale di Cavargna, in quanto rendono possibile a quest'ultima di accedere alle prese dell'acquedotto, sia per gli alpigiani che possono in tal senso raggiungere gli alpeggi mediante mezzi che facilitano il trasporto di beni e prodotti necessari alla monticazione;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cavargna (Como), mappale 1526, foglio 14 e foglio 15, mappale 1765, foglio 11 e foglio 12, mappale 1764, foglio 11 e foglio 12 (per le porzioni interessate dal progetto) dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A0593

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto b.t. sotterraneo da parte dell'Enel. (Deliberazione n. V/43505).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economica-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 4 maggio 1993, prot. n. 18837, dall'Enel per la realizzazione di elettrodotto b.t. sotterraneo su area ubicata nel comune di Pasturo (Como), mappali 1410 e 1412, foglio 15, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere sono compatibili con i caratteri ambientali del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nello sviluppo economico-sociale del settore agricolo, presente con diversi operatori, in località Brunino di Pasturo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Como), mappali 1410 e 1412, foglio 15, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A0594

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di formazione di un'area attrezzata - campo da bocce e sistemazione dell'area attorno all'edificato da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/43506).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 luglio 1993, prot. n. 31088, dal comune per la realizzazione di formazione area attrezzata - campo da bocce e sistemazione area attorno all'edificato su area ubicata nel comune di Casargo (Como), mappale 3200 A, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere di sistemazione di un'area attrezzata risultano compatibili con i caratteri ambientali dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale; risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel risolvere le esigenze degli abitanti della località Alpe Giumello;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Casargo (Como), mappale 3200 A, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A0595

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gardone Val Trompia dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di strada di collegamento da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/43763).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 settembre 1993, prot. n. 41938, da parte del comune di Gardone Val Trompia per la realizzazione di strada di collegamento su area ubicata nel comune di Gardone Val Trompia (Brescia), mappali 20, 21, foglio 27, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che si tratta di una sistemazione di una strada esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella necessarietà delle opere proposte, alla esecuzione di opere di ricostruzione e restauro conservativo del fabbricato sito in località «Domaro» denominato «la Palazzina», classificato immobile di interesse storico e artistico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gardone Val Trompia (Brescia), mappali 20, 21, foglio 27, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A0596

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Rettifica della delibera della giunta regionale 26 ottobre 1993, n. V/42776, recante stralcio di un'area ubicata nel comune di Valbondione dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto idroelettrico ed una metanizzazione da parte del comune e della società Arist S.r.l. (Deliberazione n. V/43809).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di giunta regionale in data 7 settembre 1993, n. 40907, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo), mappali 872, 877, 1385, 1389, foglio 9, mappali 1382, 1386, 1974, 731, 861, 1663, 860, 735, 1650, 1651, 1652, 738, foglio 10, mappali 737, 863, 819, 1771, 1259, 456, 1952, 1354, foglio 17;

Vista la deliberazione di giunta regionale in data 26 ottobre 1993, n. 42776, con la quale si rettificava la precedente deliberazione n. 40907 del 7 settembre 1993;

Visto che, per meno errore materiale anche nella deliberazione n. 42776 del 26 ottobre 1993, non sono stati trascritti i mappali già mancanti in quella originaria, così come era stato richiesto dall'amministrazione comunale di Valbondione (Bergamo) nell'istanza di stralcio prot. n. 13429 del 1° aprile 1993;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo), mappali 872, 877, 1385, 1389, foglio 9, mappali 1382, 1386, 1974, 731, 861, 1663, 860, 735, 1650, 1651, 1652, 738, foglio 10, mappali 737, 863, 819, 1771, 1259, 456, 1952, 1354, 2099, 429, 428, 427, 2226, 2123, 2126, foglio 17;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali, contenuti nella deliberazione della giunta regionale n. 42776/93;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993;

Ad unanimità di voti;

Delibera:

Di rettificare come di seguito specificato la precedente deliberazione della giunta regionale n. 42776/93: «di stralciare per le motivazioni di cui in premessa l'area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo), mappali 872, 877, 1385, 1389, foglio 9, mappali 1382, 1386, 1974, 731, 861, 1663, 860, 735, 1650, 1651, 1652, 738, foglio 10, mappali 737, 863, 819, 1771, 1259, 456, 1952, 1354, 2099, 429, 428, 427, 2226, 2123, 2126, foglio 17.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A0597

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 117, titolo X, relativo alla facoltà di ingegneria, corso di laurea in «ingegneria meccanica» viene inserito al punto 4) l'indirizzo in «veicoli terrestri».

L'art. 123, titolo X, relativo alla facoltà di ingegneria, corso di laurea in «ingegneria meccanica» viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 123.

Titolo X

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

Art. 123. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti ventuno annualità:

n. 5 nei ragg.	A021	Analisi matematica
	A012	Geometria
	A030	Fisica matematica
n. 2 nei ragg.	B011	Fisica generale
	B030	Struttura della materia
n. 1 nel ragg.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel ragg.	C060	Chimica
n. 1 nei ragg.	I270	Ingegneria economico-gestionale
	P012	Economia politica
n. 1 nel ragg.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1 nel ragg.	I070	Meccanica applicata
n. 1 nel ragg.	I050	Fisica tecnica
n. 1 nel ragg.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel ragg.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1 nei ragg.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
	I140	Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali
n. 1 nel ragg.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nel ragg.	I090	Disegno industriale
n. 1 nel ragg.	H011	Idraulica
n. 1 nel ragg.	I110	Impianti industriali meccanici
n. 1 nei ragg.	I042	Macchine e sistemi energetici
	I060	Misure meccaniche e termiche
	I070	Meccanica applicata

Per l'indirizzo automazione industriale e robotica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel ragg.	I070	Meccanica applicata
n. 1 nei ragg.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nel ragg.	A030	Fisica matematica

Per l'indirizzo costruzioni sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel ragg.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nel ragg.	I070	Meccanica applicata
n. 1 nel ragg.	C050	Chimica organica

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel ragg.	I050	Fisica tecnica
n. 1 nel ragg.	I042	Macchine e sistemi energetici

Per l'indirizzo veicoli terrestri sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel ragg.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel ragg.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nel ragg.	I070	Meccanica applicata

La scelta fra uno degli indirizzi sopra elencati è obbligatoria.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 ottobre 1993

Il rettore: DOZZA

94A0636

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 26 gennaio 1994, n. 2.

Non applicabilità del riconoscimento ministeriale ex art. 8 del decreto legislativo n. 537 del 1992 ai piccoli laboratori artigianali, funzionalmente correlati a esercizi di vendita diretta al consumatore, ancorché non contigui.

Agli Assessorati sanità - Regioni e province autonome
Alla Direzione generale - Servizi veterinari
Agli Uffici veterinari adempimenti comunitari
All'A.I.I.P.A.
All'A.S.S.I.C.A.
All'Assocarni
All'Associazione industriali provincia di Venezia
All'Assograssi
All'Assotrippa
Al Centro studi agroalimentari
Al C.I.M.
Alla Confartigianato
Alla Confagricoltura
Alla Federazione nazionale macellai
All'U.N.A.
All'U.N.I.C.E.B.
All'U.N.I.P.I.

In risposta ad un quesito specifico posto dalla regione siciliana, si precisa che il riconoscimento ministeriale ex art. 8 del decreto legislativo n. 537 del 30 dicembre 1992 non si applica ai piccoli laboratori artigianali funzionalmente correlati ad esercizi di vendita diretta al consumatore, ancorché non contigui.

I laboratori summenzionati, pertanto, possono operare solamente previa acquisizione dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A0637

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di quattro proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 gennaio 1994, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuova disciplina in materia di formazione professionale».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il Centro studi politica nuova, via Avvocata n. 19 - 80135 Napoli - Tel. 081/5499905 - 5640904.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 gennaio 1994, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Esenzione ed applicazione di misure di equità in materia fiscale in difesa delle categorie deboli».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il Centro studi politica nuova, via Avvocata n. 19 - 80135 Napoli - Tel. 081/5499905 - 5640904.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 gennaio 1994, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Misure di sostegno all'artigianato».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il Centro studi politica nuova, via Avvocata n. 19 - 80135 Napoli - Tel. 081/5499905 - 5640904.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 gennaio 1994, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione del fondo sociale giovani».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il Centro studi politica nuova, via Avvocata n. 19 - 80135 Napoli - Tel. 081/5499905 - 5640904.

94A0715

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 dicembre 1993, n. 488, recante: «Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia».

Il decreto-legge 2 dicembre 1993, n. 488, recante: «Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1993.

94A0704

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 gennaio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1697,52
ECU	1893,07
Marco tedesco	974,19
Franco francese	286,89
Lira sterlina	2545,43
Fiorino olandese	869,63
Franco belga	47,314
Peseta spagnola	12,063
Corona danese	251,08
Lira irlandese	2442,56
Dracma greca	6,782
Escudo portoghese	9,678
Dollaro canadese	1283,08
Yen giapponese	15,571
Franco svizzero	1159,90
Scellino austriaco	138,57
Corona norvegese	226,76
Corona svedese	214,28
Marco finlandese	306,11
Dollaro australiano	1203,88

93A0731

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 18 gennaio 1993, n. 155/ZF, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Zero, distinto nel catasto del comune di Mogliano Veneto (Treviso), al foglio n. 2, mappale n. 38 1/3, ora foglio 39, mappale 480, della superficie di mq 4500, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 agosto 1986, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del presente decreto.

94A0640

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300